



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **25 ottobre 2019**

La fattura elettronica inviata due volte si sana con la nota di credito

Ritorniamo su un concetto viste le richieste pervenute.

Può capitare di trasmettere allo **SdI** (*Sistema di Interscambio*) fatture già inviate in anni precedenti con modalità cartacee, oppure che la stessa fattura venga erroneamente inviata due volte, magari con dei dettagli diversi.

In tal caso al cedente beni o al prestatore di servizi non rimane che emettere la nota di variazione in diminuzione prevista dall'art. **26 del DPR 633/1972**. La conferma arriva anche dalla recente risposta ad **interpello 395 dell'8 ottobre 2019**.

L'Agenzia Entrate ricorda che *"le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa."* Ma comunque in ogni caso *"al fine di sanare l'errore commesso si può applicare l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che al comma 2 dispone..."*

L'Agenzia non manca di ricordare che in base al comma 3 *"La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7"*.

La procedura della **nota di variazione** rimane valida anche per errori nell'invio.